



Città di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



Città di Lecce

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Istituzione e pagamento dell'Imposta

Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Esenzioni

Art. 5) Riduzioni

Art. 6) Misura dell'Imposta

Art. 7) Obblighi del gestore

Art. 8) Versamenti dell'imposta

Art. 9) Controllo e accertamento imposta

Art. 10) Sanzioni

Art. 11) Riscossione coattiva

Art. 12) Rimborsi

Art. 13) Contenzioso

Art. 14) Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 15) Tavolo tecnico consultivo

Art. 16) Disposizioni transitorie e finali



Città di Lecce

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Lecce, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. n. 96 del 21 giugno 2017, ubicati nel territorio del Comune di Lecce.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma



Città di Lecce

- 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Lecce. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
 3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in L. n. 96 del 21 giugno 2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
 4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta e sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
 5. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Lecce possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti le cui modalità operative potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I residenti nel Comune di Lecce;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il



Città di Lecce

periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";

- e) gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi del Salento;
- f) coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Lecce;
- g) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
- h) gli appartenenti alle Forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- j) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

Art. 5

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - l) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
 - m) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - n) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno in cui si chiede la riduzione.
3. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, per quelli di cui alla lettera b) e della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c). Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.



Città di Lecce

4. Possono chiedere la riduzione del 30% dell'imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbino assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l'accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio city terminal.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi, salvo il caso di locazioni brevi per le quali è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti.
4. Il Comune di Lecce attraverso il sito istituzionale, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 5 giorni consecutivi (7 per le locazioni brevi) anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento, la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

Art. 7

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Lecce, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii.
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno,



Città di Lecce

della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura.
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 4.
5. I gestori hanno l'obbligo di registrarsi sul portale web messo a disposizione dell'Ente entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Per le attività già esistenti alla data del 31 dicembre 2026, la registrazione dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento prevista per il 1° gennaio 2027. Il medesimo obbligo sussiste in caso di subentro o variazione del soggetto responsabile degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno. La mancata registrazione preclude l'adempimento degli obblighi del presente regolamento e costituisce violazione dello stesso, sanzionata ai sensi dell'art. 10 comma 7.
6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Lecce, entro 5 giorni dalla fine del soggiorno:
 - Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - L'imposta dovuta;
 - Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
7. I gestori sono obbligati a riversare al Comune l'imposta di soggiorno trimestralmente, entro 15 giorni dalla chiusura dei seguenti trimestri: 01 gennaio/31marzo; 01 aprile/30 giugno; 01 luglio/30 settembre; 01 ottobre/31 dicembre. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione periodica dell'importo da versare, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui al precedente comma 6.
8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Lecce il periodo di chiusura.
9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica facendo accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011 e ss.mm.ii..
10. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo nazionale CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.



Città di Lecce

11. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo nazionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Lecce.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Lecce le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 lettera d) per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, secondo le modalità indicate all'art 7 comma 7 del presente regolamento.
4. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Art. 9 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi



Città di Lecce

792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii..

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58 del 28 giugno 2019 e ss.mm.ii. .

Art. 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, dal D.Lgs. n. 87/2024, dal D.Lgs. 173/2024 e loro ss.mm.ii. nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa così come prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997, dal D.Lgs. n. 87/2024 e dal D.Lgs. 173/2024 e loro ss.mm.ii.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e ss.mm.ii..
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la mancata acquisizione del codice identificativo nazionale CIN, di cui all'art.7, commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da € 800,00 a € 8.000,00, per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi del art. 13-ter decreto-legge n. 145/2023 convertito in L. n. 191 del 15 dicembre 2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 7, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di



Città di Lecce

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per l'omesso accreditamento al portale web di cui all'art.7 comma 5, del presente regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Contestualmente alla contestazione della violazione, il soggetto inadempiente è diffidato a provvedere all'accreditamento al portale entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della diffida. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio segnalerà la posizione inadempiente agli organi competenti per attivare ulteriori controlli amministrativi e contabili. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.



Città di Lecce

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa all'imposta.

Art. 15

Tavolo tecnico del turismo

1. L'Amministrazione comunale può convocare un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.
2. Lo stesso tavolo tecnico può svolgere funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027, previa pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, c. 15 quater, del D.L. 201/2011 convertito in L. n. 21/ 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, il D.Lgs. n. 87/2024, il D.Lgs. n. 173/2024, il D.Lgs. n. 147/2026, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.